Oggetto: Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.

In relazione al quesito posto con il foglio n. 22382, dell’ 8 luglio 2015, concernente la interpretazione da dare alle disposizioni che riguardano l’uso indiretto dell’amianto negli impianti di produzione, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Premesso che è vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e l’importazione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto; pertanto è quindi vietato l’uso diretto di amianto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sin dall’aprile 1994, data di scadenza delle deroghe ivi previste, l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”.

Si rileva che le imprese che utilizzano amianto devono, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257, inviare annualmente alle regioni una relazione che indichi, tra l’altro, i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti; a loro volta le regioni per il tramite delle unità sanitarie locali, che vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di fibre di amianto come indicato al comma 1 dell’articolo 3, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9, predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti che provvederanno poi a trasmettere alle competenti regioni e al Ministero della sanità. Nello specifico l’articolo 9, comma 1, dispone: “1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto delle attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.”.

Il citato articolo 9 precisa che sono tenuti ad inviare la relazione anche coloro che utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi, non includendo in tale obbligo coloro che lo utilizzano indirettamente nella struttura edilizia.

I compiti delle amministrazioni regionali sono poi declinati nell’articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992 e devono essere contenuti in un Piano Amianto, in particolare al comma 2, lettere b), e), f) e g), a tenore del quale i piani prevedono tra l’altro: “b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbia utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; c) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i pressì e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio; f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto; g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto”.

Quindi il censimento, che deve interessare le aziende che utilizzano amianto, rappresenta il punto di partenza per lo svolgimento di queste attività; senza il censimento, cioè senza sapere chi sono coloro che ancora attualmente utilizzano amianto, le regioni e province autonome, (attraverso i loro organi di vigilanza territoriali) sono impossibilitate ad adempiere a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere e) e f), della citata legge n. 257 del 1992.

Tale approccio coerentemente è stato ribadito con l’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, secondo il quale è necessaria la conoscenza delle attività produttive in cui si fa ancora uso (non viene distinto se diretto o indiretto) di amianto, in particolare l’articolo 3, comma 1, recita: “Il censimento delle imprese che utilizzano o abbia utilizzato l’amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e di bonifica dell’amianto, viene effettuato con l’aiuto della relazione annuale di cui al comma 1 dell’art. 9 della citata legge n. 257 del 1992”.

Il sopra citato regolamento 8 agosto 1994, opera una netta distinzione concettuale tra le aziende che utilizzano amianto e quelle che lo bonificano e rammenta le azioni conseguenti al censimento; inoltre entra nel dettaglio delle modalità con le quali possono essere effettuati i censimenti, in particolare l’articolo 3, comuni 2, 3 e 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, dispone: “2. In fase di applicazione della citata legge n° 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformità della circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993; 3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, può essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:

a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l’elenco di cui all’allegato B può costituire un utile riferimento;

b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attività;

c) reperimento, tramite INAIL, dell’elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce “silicosi ed asbestosi”.

4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all’allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.”.
Quindi l’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 individua nelle relazioni di cui all’articolo 9 della legge n. 257 del 1992, la fonte delle informazioni da utilizzare per il completamento del censimento e considera altresì, esaustiva l’informazione contenuta nella scheda di cui alla circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 17 febbraio 1993 (scheda da utilizzare per l’invio della relazione ex articolo 9).


Quindi gli utilizzatori di amianto nei processi produttivi, indipendentemente dall’attività svolta su di esso durante l’anno debbono presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (come previsto dalla circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 17 febbraio 1993) la relazione prevista dall’articolo 9, della legge n. 257 del 1992 al fine di consentire all’organo di controllo di effettuare la vigilanza sulla salubrità degli ambienti frequentati da lavoratori non necessariamente addetti alla manutenzione o alla bonifica dell’amianto.

La relazione di cui all’articolo 9 più volte citato, per il completamento del censimento di cui all’articolo 10, della medesima legge, deve necessariamente includere gli utilizzatori indiretti di amianto in quanto, prescinendo dalla carenza di definizione dei termini “uso diretto” e “uso indiretto”, si riferisce inequivocabilmente ad imprese che utilizzano amianto, sia direttamente sia indirettamente nei processi produttivi che, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al TITOLO IX, possono comportare per i lavoratori, in tutte le attività lavorative o cicli di lavorazione, rischio di esposizione all’amianto.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesto Ufficio.

IL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO

[Segno firma]

[ Nome e cognome del capo dell’ufficio legislativo ]